



VASCO VANZINI

# PREVENZIONE INCENDI REGOLE TECNICHE VERTICALI ATTIVITÀ SCOLASTICHE

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA ALLA V.7  
«ATTIVITÀ SCOLASTICHE»

AGGIORNATA ALLE INNOVAZIONI DEL 2023



**PRONTO  
GRAFILL**

Clicca e richiedi di essere contattato  
per informazioni e promozioni



WEBAPP INCLUSA  
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

GRAFILL

Vasco Vanzini

## **PREVENZIONE INCENDI / RTV ATTIVITÀ SCOLASTICHE**

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA

ALLA V.7 «ATTIVITÀ SCOLASTICHE»

Ed. III (10-2023)

ISBN 13 978-88-277-0429-5

EAN 9 788827 7 04295

Collana **COME FARE PER** (118)

I contenuti sono espressione dell'esperienza dell'Autore ed hanno l'intento soltanto di supportare il progettista nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi e delle RTV trattate. Rimane, pertanto, a carico del progettista la selezione della soluzione progettuali da adottare. Si declina ogni responsabilità dall'uso dei contenuti esposti; il lettore utilizza il contenuto del testo ritenendo indenne l'Editore e gli Autori da qualsiasi pretesa risarcitoria.



**Licenza d'uso da leggere attentamente  
prima di attivare la WebApp o il Software incluso**

Usa un QR Code Reader  
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

**Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill** aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

**CONTATTI  
IMMEDIATI**



**Pronto GRAFILL**  
Tel. 091 6823069



**Chiamami**  
[chiamami.grafill.it](http://chiamami.grafill.it)



**Whatsapp**  
[grafill.it/whatsapp](http://grafill.it/whatsapp)



**Messenger**  
[grafill.it/messenger](http://grafill.it/messenger)



**Telegram**  
[grafill.it/telegram](http://grafill.it/telegram)

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO  
GRAFILL**

**CLICCA per maggiori informazioni  
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

# SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE</b> .....	p.	5
<b>INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....	"	7
1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.....	"	7
2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 .....	"	8
3. Il progetto Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015).....	"	9
4. I limiti del metodo prescrittivo .....	"	9
5. Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale.....	"	10
6. La struttura del Codice .....	"	11
7. Le Regole tecniche verticali (RTV) .....	"	12
8. La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019).....	"	13
9. Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019).....	"	13
10. Il decreto di allineamento delle Regole tecniche verticali (D.M. 14 febbraio 2020) al Codice di Prevenzione Incendi e le Regole tecniche verticali successive .....	"	15
11. Il Codice 3.0. (D.M. 24 novembre 2021) .....	"	17
12. Il D.M. 14 ottobre 2022.....	"	17
13. Il D.M. 3 settembre 2021 "decreto Minicodice" .....	"	17
14. La Regola tecnica verticale V.7 "Attività scolastiche" .....	"	19
15. La Guida commentata all'applicazione della Regola tecnica verticale V.7 "Attività scolastiche".....	"	22
<b>GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI</b> .....	"	23
<b>V.7. ATTIVITÀ SCOLASTICHE - GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	"	35
V.7.1. Campo di applicazione.....	"	35
V.7.2. Classificazioni .....	"	36
V.7.3. Valutazione del rischio di incendio.....	"	38
V.7.4. Strategia antincendio .....	"	40
V.7.4.1. Reazione al fuoco .....	"	41
V.7.4.2. Resistenza al fuoco.....	"	47
V.7.4.3. Compartimentazione.....	"	50

S.4. Esodo .....	p.	56
V.7.4.4. Gestione della sicurezza antincendio.....	"	67
V.7.4.5. Controllo dell'incendio .....	"	70
V.7.4.6. Rivelazione ed allarme .....	"	71
S.8. Controllo di fumi e calore .....	"	74
S.9. Operatività antincendio .....	"	77
V.7.4.7. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .....	"	79
<b>CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP</b> .....	"	81
Contenuti della WebApp.....	"	81
Requisiti hardware e software.....	"	82
Attivazione della WebApp.....	"	82

## INTRODUZIONE

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, che contenga, organicamente, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione «politica» della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

L'architettura del Codice ha previsto il successivo innesto, nella Regola tecnica orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S del D.M. 3 agosto 2015, delle Regole tecniche verticali (RTV), complementari o sostitutive della RTO, riguardanti attività civili, già regolamentate da norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, fino a rendere il Codice, lo standard normativo nazionale unico, nel campo della prevenzione incendi.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tecniche tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della RTO, il 2020 è stato l'anno delle RTV, con l'emanazione del decreto di allineamento delle stesse al Codice, il D.M. 14 febbraio 2020, comprendente la V.4 uffici, la V.5 alberghi, la V.7 scuole e la V.8 attività commerciali, il cui linguaggio è stato adeguato al D.M. 18 ottobre 2019, il decreto di riscrittura della RTO, e della profonda revisione della V.6 autorimesse attuata con il D.M. 15 maggio 2020, che ha decretato la fine del doppio binario, a partire dal 19 novembre 2020, anche per queste attività, della pubblicazione della V.9 asili nido con il D.M. 6 aprile 2020, e della V.10, relativa agli edifici pregevoli per arte e storia (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi), con il D.M. 10 luglio 2020.

Il 2021 ha visto l'emanazione della V.11 per le strutture sanitarie, le RSA e gli ambulatori con il D.M. 29 marzo 2021, della V.12 relativa agli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, contenenti attività comprese nell'allegato I (*Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi*) al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (per le quali si applica la V.10), con il D.M. 14 ottobre 2021, e la seconda revisione, questa di perfezionamento, del Codice, riguardante le sezioni G, S e V, con il D.M. 24 novembre 2021.

Il 2021 però, è stato soprattutto l'anno del superamento del D.M. 10 marzo 1998, con l'emanazione dei tre importanti decreti, di carattere orizzontale, relativi alla sicurezza an-

tincendio dei luoghi di lavoro: il D.M. 1 settembre 2021 (c.d. "decreto Controlli"), il D.M. 2 settembre 2021 (c.d. "decreto GSA") e il D.M. 3 settembre 2021 (c.d. "decreto *Minicodice*").

L'anno 2022 ha visto, sostanzialmente, il completamento del progetto Codice, con la pubblicazione della V.13 per le chiusure d'ambito degli edifici civili con il D.M. 30 marzo 2022, della V.14 per gli edifici di civile abitazione con il D.M. 19 maggio 2022, e della V.15 per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico con il D.M. 22 novembre 2022.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, che rappresenta il passaggio dal metodo prescrittivo a quello prestazionale. A partire dal 3 agosto 2015, si è infatti assistito al susseguirsi di una grande quantità di provvedimenti normativi che possono certamente disorientare il progettista.

Scopo della presente opera, è pertanto quello di costituire una guida rapida, ma efficace, alla progettazione antincendio mediante l'utilizzo delle RTV integrate nel Codice, oltre a essere d'orientamento nell'applicazione del complesso combinato disposto normativo. Per fare questo, è però necessario partire da là ove tale percorso è cominciato.

L'Autore

# INQUADRAMENTO NORMATIVO

## 1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139<sup>1</sup>, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97<sup>2</sup> e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127<sup>3</sup>, è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (art. 15, c. 1).

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso

<sup>1</sup> G.U. n. 80 del 5/04/2003 – Suppl. Ord. n. 83.

<sup>2</sup> G.U. n. 144 del 23/06/2017.

<sup>3</sup> G.U. n. 258 del 6/11/2018 – Suppl. Ord. n. 52.

sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

## 2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

La necessità, rilevata a livello europeo, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla «*Legge sul procedimento amministrativo*» n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, concernente «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*»<sup>4</sup>.

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato raggiunto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Per le attività classificate B e C, i Comandi provvedono all'esame dei progetti delle nuove costruzioni, nonché alle valutazioni delle modifiche da apportare a quelle esistenti e istruiscono i progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; per le attività classificate A, B e C, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi acquisiscono le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA antincendio); effettuano controlli attraverso visite tecniche per tutte le attività in categoria C), anche a campione (per le A e le B) e verificano il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti responsabili; nel caso di visite con esito positivo, rilasciano, su richiesta dell'interessato, il verbale di visita tecnica (per le attività A e B) o il Certificato di Prevenzione Incendi (per le C); acquisiscono le richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio; possono effettuare le ulteriori verifiche ed esami previsti. I Comandi acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività individuate, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, che sono rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, i Comandi adottano le misure urgenti di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti

<sup>4</sup> G.U. n. 221 del 22/09/2011.



## GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dalla Regola tecnica orizzontale dal D.Lgs. n. 81/2008 e dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 dello stesso.

Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto al fianco di ciascuna definizione il riferimento alla norma e al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, riportate nel Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

### A

- **Affollamento** (D.M. 3/08/2015; G.1.9, c. 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

**Nota** – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.

- **Aree a rischio specifico** (D.M. 3/08/2015; G.1.16, c. 1): ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.

**Nota** – L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 oppure è riportata nelle Regole tecniche verticali.

- **Area di influenza** di un elemento (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza  $r_{offset}$ .
- **Ascensore antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 1): ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.

**Nota** – Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

- **Ascensore di soccorso** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 2): ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione degli occupanti.
- **Atrio protetto** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 3): compartimento protetto dall'incendio che fornisce un accesso protetto dall'area di utilizzo dell'edificio verso gli ascensori antincendio.

## C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
- **Carico di incendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 4): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.
- **Carico d'incendio specifico ( $q_f$ )** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 5): carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m<sup>2</sup>.
- **Carico d'incendio specifico di progetto ( $q_{fd}$ )** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 6): carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione in esso presenti.
- **Classe di reazione al fuoco** (D.M. 3/08/2015; G.1.13, c. 2): grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio.
- **Classe di resistenza al fuoco** (D.M. 3/08/2015; G.1.12, c. 7): intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
- **Colonna a secco** (D.M. 3/08/2015; G.1.15, c. 1): installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione rigida metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.
- **Compartimento antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.8, c. 3): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista al-

## V.7. ATTIVITÀ SCOLASTICHE

### GUIDA E COMMENTARIO

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

#### V.7.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività scolastiche di ogni ordine, grado e tipo, collegi ed accademie con affollamento superiore a 100 occupanti.

2. Sono esclusi dal campo applicazione le scuole aziendali e gli ambienti didattici ubicati all'interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.

**Commento:** il campo di applicazione corrisponde alla individuazione dell'attività 67 del D.P.R. n. 151/2011 e va intesa nella massima accezione del termine, con l'esclusione degli asili nido per le quali si deve fare riferimento al D.M. 6 aprile 2020, Regola tecnica verticale V.9. Sono infatti comprese le Università, le Accademie, e le attività scolastiche di ogni ordine, grado e tipo, compresi i seminari (si veda a tal proposito il chiarimento prot. n. P1177/4122/1 sott. 3 del 30 dicembre 2003 da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco).

Sono escluse le attività scolastiche con affollamento inferiore alle 100 persone, per le quali si dovrà utilizzare il c. 11 del D.M. 26 agosto 1992, per quanto indicato all'art. 3, c. 1, del D.M. 3 settembre 2021, c.d. "decreto *Minicodice*", e le scuole aziendali (i corsi interni alle aziende, come la formazione sull'utilizzo di un nuovo macchinario, o la formazione e l'informazione sui rischi, ...) e gli ambienti didattici ubicati all'interno di attività non scolastiche quali potrebbero essere le scuole di catechismo (si veda a tal proposito il chiarimento prot. n. 12513 del 13 settembre 2013 da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco), le scuole di ballo, o di arti marziali effettuate in palestra, e le scuole di cucina o del gelato effettuate presso centri commerciali o nei laboratori, senza un preciso piano didattico).

Per queste attività, qualora classificabili come luoghi di lavoro a rischio d'incendio basso (affollamento complessivo < 100 occupanti; superficie lorda compless-

siva  $< 1.000 \text{ m}^2$ ; piani situati a quota compresa tra  $-5$  e  $24 \text{ m}$ ; ove non si detengano o trattino materiali combustibili in quantità significative, con carico d'incendio specifico  $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$ ), si potrà applicare il D.M. 3 settembre 2021, c.d. "decreto *Minicodice*".

Ai sensi dell'art. 3 di tale decreto, qualora non ricorrano tali condizioni, o in assenza di norme tecniche applicabili, il Codice può sempre costituire un valido riferimento, secondo quanto previsto anche dall'art. 2, c. 5, del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019.

Il Codice e le RTV ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove e quelle già in esercizio, pertanto la misura antincendio e le misure di sicurezza individuate non devono tenere in conto della preesistenza dell'attività all'emanazione della norma e alla sua entrata in vigore.

Diversamente il D.M. 26 agosto 1992, regola tecnica prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi, qualora scelto come norma di riferimento, deve essere applicato integralmente solo per gli edifici scolastici di nuova costruzione o per quelli esistenti, in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, con rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza, i cui progetti debbano essere presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni. Infatti, il D.M. 26 agosto 1992 ha previsto, all'art. 13, interventi parziali per le attività scolastiche esistenti al 1 ottobre 1992, data di entrata in vigore del decreto, e fissato inizialmente i termini per l'adeguamento in 5 anni. Tale termine è stato più volte prorogato, anche se a volte con discontinuità, fino al 31 dicembre 2024, da ultimo dall'art. 5, c. 5, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*» (Milleproroghe 2023), come integrato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14.

Gli interventi di modifica, o di ampliamento, di un'attività scolastica esistente, possono essere progettati applicando il Codice e il D.M. 14 febbraio 2020, applicando il cap. V.7, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dalle modifiche, siano compatibili con gli interventi da realizzare o, in alternativa, è consentito applicare le disposizioni del Codice all'intera attività secondo le indicazioni dell'art. 2, cc. 3 e 4, del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019.

## V.7.2. Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, le attività scolastiche sono classificate come segue:

- a) in relazione al numero degli occupanti n:
  - **OA:**  $100 < n \leq 300$  occupanti;
  - **OB:**  $300 < n \leq 500$  occupanti;
  - **OC:**  $500 < n \leq 800$  occupanti;

- **OD:**  $800 < n \leq 1200$  occupanti;
  - **OE:**  $n > 1200$ ;
- b) in relazione alla massima *quota dei piani* h:
- **HA:**  $h \leq 12$  m;
  - **HB:**  $12 \text{ m} < h \leq 24$  m;
  - **HC:**  $24 \text{ m} < h \leq 32$  m;
  - **HD:**  $32 \text{ m} < h \leq 54$  m;
  - **HE:**  $h > 54$  m.

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

- **TA:** locali destinati ad attività didattica e spazi comuni;
- **TM:** depositi o archivi di superficie lorda  $> 25 \text{ m}^2$  e carico di incendio specifico  $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$ ;
- **TO:** locali con affollamento  $> 100$  persone;

**Nota** – Ad esempio: aula magna, mensa, ...

- **TK:** locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; locali con carico di incendio specifico  $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$ ;

**Nota** – Ad esempio: laboratori chimici, officine, sale prova motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili, ...

- **TT:** locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

**Nota** – Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...

**Nota** – Ad esempio, le aule di informatica possono rientrare sia in TA che in TT, in tal caso devono rispettare tutte le relative prescrizioni.

- **TZ:** altre aree.

3. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le aree TK.

**Commento:** il par. V.7.2, c. 1, lett. b) e il par. V.7.2, c. 2, riportati, sono così come modificati dal D.M. 6 aprile 2020, art. 4, allegato 2, recante «*modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015*».

La classificazione delle attività e delle aree è un percorso standard per tutte le RTV, non previsto nelle regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi. La classificazione influenza gli obiettivi e, conseguentemente, gran parte delle misure antincendio e delle soluzioni che dovranno essere successivamente definite. I parametri di classificazione per le attività scolastiche, sono l'affollamento e la quota dei piani. In base a tale classificazione, vengono previste per le varie aree dell'attività, le differenti misure antincendio.

Per le aree classificate TK, si devono attuare le prescrizioni della V.1 «*Aree a rischio specifico*»; ciò è consentito, ai sensi del par. V.1.1, c. 2, del D.M. 18 ottobre 2019.

# CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

## Contenuti della WebApp

- **Normativa e giurisprudenza** in materia di prevenzione incendi.
- **Modulistica di Prevenzione Incendi** dei Vigili del fuoco:
  - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO
  - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO PNRR
  - MOD. PIN 2-2023 SCIA
  - MOD. PIN 2-2023 SCIA PNRR
  - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
  - MOD. PIN 2.2-2023 CERT. REI
  - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
  - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
  - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
  - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
  - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
  - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
  - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
  - DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA
  - MOD. PIN 3-2023 RINNOVO PERIODICO
  - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
  - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
  - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
  - MOD. PIN 4-2023 DEROGA
  - MOD. PIN 5-2023 RICHIESTA N.O.F.
  - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
  - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
  - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco

- Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
  - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
  - Richiesta omologazione estintori portatili
  - Rinnovo omologazione estintori portatili
  - Certificato di prova estintori portatili
  - Rapporto di prova estintori portatili
- **Glossario** dei termini e delle definizioni.

### Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

### Attivazione della WebApp

- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Per **accedere alla WebApp** cliccare sulla copertina del libro presente nello scaffale **Le mie App**.

